

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1023 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

Documento sul regime fiscale delle erogazioni

1) Prestazioni

PERIODO DI MATURAZIONE	VECCHI ISCRITTI		NUOVI ISCRITTI	
	CAPITALE	RENDITA	CAPITALE	RENDITA
Fino al 31/12/2000	Tassazione separata con aliquota T.F.R.	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita	Tassazione separata con aliquota interna	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Tassazione separata con aliquota interna	Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati		Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati
Dal 1/1/2007	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione (aliquota minima 9%)			

2) Anticipazioni

PERIODO DI MATURAZIONE	VECCHI e NUOVI ISCRITTI	
Fino al 31/12/2006	Tassazione separata con aliquota interna	
Dal 1/1/2007	- <i>spese mediche</i>	Ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione (aliquota minima 9%)
	- <i>altre tipologie</i>	Ritenuta a titolo d'imposta del 23%

3) Riscatti

PERIODO DI MATURAZIONE	VECCHI ISCRITTI	NUOVI ISCRITTI
Fino al 31/12/2000	Tassazione separata con aliquota T.F.R.	Tassazione <i>separata</i> con aliquota interna
Dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Tassazione <i>separata</i> con aliquota interna (in caso di mobilità e cessazione del rapporto di lavoro non dipendente dalla volontà delle parti) ovvero tassazione <i>ordinaria</i> con aliquota progressiva (negli altri casi)	Tassazione <i>separata</i> con aliquota interna (in caso di mobilità e cessazione del rapporto di lavoro non dipendente dalla volontà delle parti) ovvero tassazione <i>ordinaria</i> con aliquota progressiva (negli altri casi)
Dal 1/1/2007	Ritenuta titolo d'imposta 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione (con aliquota minima 9%) sia in caso di riscatto 50% per inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi, mobilità, fondo di solidarietà, CIG, sia in caso di riscatto 100% per invalidità permanente, per morte dell'aderente o inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi	
	Ritenuta titolo d'imposta 23% in caso di riscatto per <i>cause diverse</i>	


FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1023 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

1) LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le disposizioni tributarie applicabili sono differenziate in base al periodo di maturazione del montante. Alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 si applicano le norme di cui al D.Lgs. 252/2005. Alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima dell'entrata in vigore del citato decreto si applicano le disposizioni *pro-tempore* vigenti distinguendo quelle maturate anteriormente al 2001.

1. montante maturato fino al 31 dicembre 2000 (**M1**);
2. montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (**M2**);
3. montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 (**M3**).



Rileva inoltre il momento di prima iscrizione dell'aderente alla forma pensionistica complementare.

- **NUOVI ISCRITTI** (*lavoratori iscritti ad un fondo pensione post 28/4/1993*)
- **VECCHI ISCRITTI** (*lavoratori assunti prima del 29/4/1993 e già iscritti a tale data a un Fondo Pensione esistente al 15 novembre 1992*)

Capitale/rendita

Per i **NUOVI ISCRITTI** la prestazione pensionistica può essere erogata in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato e, per la parte restante, in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale¹, anche tale quota di prestazione può essere erogata in capitale.

Per i **VECCHI ISCRITTI** il montante maturato fino al 31/12/2006 (M1+M2) può essere erogato interamente in capitale. Il montante maturato dall'1/1/2007 (M3) deve essere erogato in forma di rendita per almeno il 50% a meno che l'importo della rendita annua che si ottiene convertendo il 70% di tale importo risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale. Nel caso in cui l'importo della rendita risulti superiore al limite sopra descritto, il vecchio iscritto ha comunque facoltà di ottenere anche il montante

¹ Per il 2023 pari a € 6.542,51 annui

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1023 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

maturato dall'1/1/2007 interamente in capitale, con applicazione anche a tale quota della fiscalità previgente al D.Lgs. 252/2005.

Se l'importo della prestazione in capitale è inferiore al montante complessivo maturato fino al 31/12/2006 l'iscritto può scegliere se prelevare la quota in capitale dal montante maturato fino al 31/12/2000 o da quello maturato successivamente.

Il regime fiscale della prestazione

a) Il regime fiscale del montante maturato fino al 31 dicembre 2000 (M1)

Per i **VECCHI ISCRITTI**, l'ammontare della prestazione in forma di capitale (K1), al netto dei contributi a carico del dipendente nei limiti del 4% della retribuzione annua, è assoggettata ad Irpef secondo il regime della tassazione separata con la stessa aliquota del TFR.

Per i **NUOVI ISCRITTI**, la prestazione in forma di capitale è tassata congiuntamente alla prestazione maturata successivamente al 31 dicembre 2000

La prestazione in forma di rendita (R1) è soggetta per entrambi ad Irpef secondo il regime della tassazione progressiva sull'87,50% dell'ammontare corrisposto.

b) Il regime fiscale del montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2)

La prestazione in forma di capitale (K2) è soggetta a tassazione separata con l'aliquota determinata sulla base del reddito di riferimento (RR) al netto dei contributi non dedotti (CND) e dei rendimenti già tassati presso il fondo con imposta dell'11%(REND).

CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA


Reddito di Riferimento	=	$(K2 - \text{CND} - \text{REND}) \times 12$: anni di effettiva contribuzione = RR
Aliquota	=	$(\text{Irpef sul Reddito di riferimento: Reddito di Riferimento}) \times 100$	
Imposta dovuta	=	Prestazione x aliquota	

Per i **VECCHI ISCRITTI**, detta aliquota trova applicazione limitatamente all'importo della prestazione imponibile maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (anni di effettiva contribuzione max 6), in quanto sull'importo della prestazione riferita all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 si applica l'aliquota del T.F.R. di cui al punto 1.

Per i **NUOVI ISCRITTI**, detta aliquota trova applicazione sull'importo della prestazione imponibile riferita sia all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sia all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000.

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1023 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti



La prestazione in forma di rendita maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (R2) - al netto della quota riferibile ai contributi non dedotti e ai rendimenti finanziari già tassati presso il fondo - è soggetta ad Irpef secondo il regime della tassazione progressiva; in corso di erogazione della rendita il rendimento sconta l'imposta sostitutiva del 26%. La base imponibile è ridotta al 48,08% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

c) Il regime fiscale del montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 (M3)

La prestazione maturata dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale (K3) che di rendita (R3), è tassata - per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati (all'11% fino al 2013 e al 20%² dal 2014) - con ritenuta a titolo definitivo del 15%. Detta aliquota si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite inferiore del 9%³.

I rendimenti finanziari contenuti in ciascuna rata di **rendita** erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%. La base imponibile è ridotta al 48,08% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

Tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

I **VECCHI ISCRITTI** possono optare per l'applicazione del nuovo regime tributario subendo però la limitazione nella quota di prestazione in capitale (solo su M3) ovvero richiedere comunque la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale (vedi pag. 1) applicando però la tassazione vigente al 31 dicembre 2006 anche per

² I redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *with the list* determinano una riduzione delle imposte effettive concorrendo alla formazione della base imponibile nella misura del 62,50%. L'aliquota effettiva, tenuto conto della composizione degli attivi delle gestioni separate di riferimento, si attesta tra il 13% ed il 16%.

³ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, il "periodo di partecipazione" è individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, devono considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale (cfr. deliberazione COVIP del 28 giugno 2006). Per anno deve intendersi un periodo di 365giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1023 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

M3. In tal caso ove la prestazione in capitale riferita a M2 + M3 risulti superiore ad 1/3 del totale del montante stesso si determina la ritassazione dei rendimenti maturati presso il fondo e già tassati (all'11% fino al 2013 e al 20% dal 2014).

In allegato sono riportati alcuni esempi di tassazione della prestazione in capitale relativa rispettivamente ad un vecchio iscritto (Allegato A) e ad un nuovo iscritto (Allegato B). A questi fini si assume una prestazione erogata interamente in capitale in quanto inferiore al limite oltre il quale deve essere goduta parzialmente in rendita.

d) Rendita integrativa temporanea anticipata: RITA

La parte imponibile della Rendita Integrativa Anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1/1/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il regime fiscale applicabile è dunque quello previsto per le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007.

Per la determinazione della base imponibile, le somme erogate a titolo di RITA sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

La parte di prestazione eventualmente percepita dal lavoratore a titolo di RITA non rileva ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo.

2) LE ANTICIPAZIONI DELLA POSIZIONE PENSIONISTICA

Ai fini della tassazione delle anticipazioni, le somme erogate a tal titolo devono essere prioritamente imputate agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007. La tassazione è differenziata in funzione del periodo di formazione.

Gli importi riferiti fino al 31 dicembre 2006 sono soggetti a tassazione separata con aliquota calcolata con i criteri del TFR. La base imponibile è costituita dall'intero importo dell'anticipazione al lordo dei redditi già assoggettati ad imposta (ma sempre al netto dei contributi non dedotti) con conguaglio all'atto della prestazione.

Gli importi riferiti al periodo dal 1° gennaio 2007 sono tassati, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari, con aliquota:


- del **15%** per le anticipazioni per spese sanitarie per gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione con il limite minimo del 9%);
- del **23%** per le anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze dell'iscritto.

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1023 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

Parte riferita al montante fino al 31.12.2006

Parte riferita al montante dall' 1/1/2007



Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici

Ai sensi dell'art. 48, comma 13-bis, del D.L. n. 189/2016, sulle somme erogate a titolo di anticipazione ai residenti delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016⁴, è applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione con il limite minimo del 9%.

Ai fini della tassazione, le somme erogate a titolo di anticipazione sono imputate prioritariamente al periodo di maturazione più recente, poi agli importi maturati dal 2001 al 2006 e, per l'eccedenza, a quelli maturati prima del 2001 (parere Agenzia delle Entrate n. 954-11/2013 del 15/5/2014).

3) IL RISCATTO DELLA POSIZIONE PENSIONISTICA

La tassazione è differenziata anche in tal caso in funzione dei tre periodi di formazione del montante.

Per gli importi riferiti ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 la tassazione è differenziata in base alle cause che hanno determinato il riscatto, con applicazione della tassazione separata (ad esempio riscatto per cessazione di lavoro per mobilità) ovvero della tassazione ordinaria con aliquota progressiva (ad esempio riscatto volontario).

⁴ Cfr. allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/2016, pubblicato sulla G.U del 17 dicembre 2016, n. 294. L'art. 48 comma 13-bis del Decreto 189/2016 cit. risulta applicabile alle richieste effettuate per un periodo transitorio di durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1023 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

Agli importi riferiti al periodo dal 1° gennaio 2007 è applicata una ritenuta - sulla somma erogata al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari - con aliquota :

- del **15%** (ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino al limite minimo del 9%) per i riscatti parziali (nella misura del 50%) per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi e per i riscatti totali per invalidità permanente, per morte dell'aderente o per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- del **23%** per i riscatti erogati per cause diverse dalle precedenti (cessazione dei requisiti di partecipazione).

Il trasferimento della posizione pensionistica

Il trasferimento della posizione pensionistica è esente da oneri fiscali purché effettuato a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252/05.

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1023 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

VECCHIO ISCRITTO		Iscritto al fondo pensione dall'1/1/1993		ALLEGATO A	
Prestazione solo in capitale		(rendita non erogata su M3 in quanto 70% di M3 < 50% assegno sociale)			
M1 (montante al 31/12/2000)	=	K1 (capitale maturato fino al 31/12/2000)	=	15.000	
M2 (montante dal 1/1/2001 al 31/12/2006)	=	K2 (capitale maturato dal 1/1/01 al 31/12/2006)	=	9.000	
M3 (montante dal 1/1/2007)	=	K3 (capitale maturato dal 1/1/2007)	=	3.000	
Totale prestazione lorda				27.000	
K1 è formato da:					
contributo azienda		5.000			Anni di effettiva contribuzione
contributo lavoratore (dedotto)		2.500	< 4% della retribuzione		fino al 31/12/2000
quota TFR		4.500	= 1/3 dell'accantonamento annuo		dall'1/1/2001 al 31/12/2006
rendimenti lordi fino al 31/12/2000		3.000			dall'1/1/2007
Totale K1		15.000			16
K2 è formato da:					
contributo azienda		3.000			
contributo lavoratore (dedotto)		1.000			
quota TFR		3.000			
rendimenti netti fino al 31/12/2006 (REND)		2.000			
Totale K2		9.000			
K3 è formato da:					
contributo azienda		1.000			
contributo lavoratore (dedotto)		1.000			
quota TFR		500			
rendimenti netti		500			
Totale K3		3.000			
Determinazione dell'imposta su K1					
a) Base imponibile di K1		(K1 - Contr.Lav. - Rendimenti fino al 2000)	=	((15.000 - 2.500 - 3.000))	= 9.500,00
b) Aliquota TFR (comunicata da datore di lavoro)					= 25%
c) Imposta (a x b)		(Base imponibile di K1 x Aliquota TFR)	=	(9.500 x 25%)	= 2.375,00
d) Imposta su Rendimenti		(Rend. Lordi x 12,50%)	=	(3.000 x 12,50%)	= 375,00
e) Totale imposta su K1 (c + d)					2.750,00
Determinazione dell'imposta su K2					
f) Reddito di riferimento		$\frac{(K2 - REND)}{\text{anni di effettiva contrib. al 31/12/06}} \times 12$	=	$\frac{(9.000 - 2.000)}{6} \times 12$	= 14.000,00
Imposta su reddito di riferimento					
<i>calcolata su scaglioni vigenti alla maturazione del diritto alla prestazione</i>					
aliquota 1° scaglione (< 15.000)	23%	14.000	3.220		
aliquota 2° scaglione (oltre 15.000 e fino a 28.000)	25%	-	-		
aliquota 3° scaglione (oltre 28.000 e fino a 50.000)	35%	-	-		
aliquota 4° scaglione (oltre 50.000)	43%	-	-		
g) Imposta		14.000	3.220		
h) Aliquota media (g / f)		$\frac{3.220}{14.000}$	=	23,00%	
i) Base imponibile di K2		(K2 - REND)	=	(9.000 - 2.000)	= 7.000,00
j) Totale imposta su K2 (i x h)		(Base imponibile di K2 x aliquota media)	=	(7.000 x 23,00%)	= 1.610,00
Determinazione dell'imposta su K3					
<i>(sulla base di opzione viene applicato il nuovo regime fiscale; in caso contrario si applicherebbe il regime previsto per K2 congiuntamente ad esso)</i>					
i) Base imponibile di K3		(K3 - REND)	=	(3.000 - 500)	= 2.500,00
j) Aliquota 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo)			=	(15% - 0,30%)	= 14,70%
k) Totale imposta su K3 (i x j)		(Base imponibile di B3 x Aliquota)	=	(2.500 x (15%-0,30%))	= 367,50

Liquidazione prestazione pensionistica	
Prestazione lorda	27.000,00
Imposta totale (e+ j+i)	-4.727,50
Prestazione netta	22.272,50

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1023 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

NUOVO ISCRITTO		Iscritto al fondo pensione dall'1/1/1996		ALLEGATO B	
Prestazione solo in capitale		(rendita non erogata in quanto 70% del montante < 50% assegno sociale)			
M1 (montante al 31/12/2000)	=	K1 (capitale maturato fino al 31/12/2000)		9.000	
M2 (montante dal 1/1/2001 al 31/12/2006)	=	K2 (capitale maturato dal 1/1/01 al 31/12/2006)		9.000	
M3 (montante dal 1/1/2007)	=	K3 (capitale maturato dal 1/1/2007)		3.000	
Totale prestazione lorda				21.000	
K1 è formato da:					
contributo azienda		3.000			
contributo lavoratore (dedotto)		1.000			
quota TFR		3.000	< 4% della retribuzione = 1/3 dell'accantonamento annuo		
rendimenti fino al 31/12/2000		2.000			
Totale K1		9.000			
Anni di effettiva contribuzione					
				fino al 31/12/2000	5
				dall'1/1/2001 al 31/12/2006	6
				dall'1/1/2007	2
					13
K2 è formato da:					
contributo azienda		3.000			
contributo lavoratore (dedotto)		1.000			
quota TFR		3.000			
rendimenti netti fino al 31/12/2006 (REND)		2.000			
Totale K2		9.000			
K3 è formato da:					
contributo azienda		1.000			
contributo lavoratore (dedotto)		1.000			
quota TFR		500			
rendimenti netti		500			
Totale K3		3.000			
Determinazione dell'imposta su K1 e K2					
a) Reddito di riferimento		$\frac{(K1 - \text{Contr.Lav.}) + (K2 - \text{REND})}{\text{anni di effettiva contrib. al 31/12/06}} \times 12$	=	$\frac{(9.000 - 1.000) + (9.000 - 2.000)}{11} \times 12$	= 16.363,64
Imposta su reddito di riferimento					
<i>calcolata su scaglioni vigenti alla maturazione del diritto alla prestazione</i>					
aliquota 1° scaglione (< 15.000)	23%	15.000,00	3.450,00		
aliquota 2° scaglione (oltre 15.000 e fino a 28.000)	25%	1.363,64	340,91		
aliquota 3° scaglione (oltre 28.000 e fino a 50.000)	35%	-	-		
aliquota 4° scaglione (oltre 50.000)	43%	-	-		
b) Imposta media		16.363,64	3.790,91		
c) Aliquota media (b/a)		$\frac{3.790,91}{16.363,64}$	=	23,17%	
Imposta effettiva					
d) Base imponibile di K1		$(K1 - \text{Contr.Lav.} - \text{detr. TFR fino al 31/12/2000})$	=	$((9.000 - 1.000 - (309,87 \times 1/3 \times 5)))$	= 7.483,55
e) Imposta su K1 (d x c)		$(\text{Base imponibile di K1} \times \text{aliquota media})$	=	$(7.483,55 \times 23,33\%)$	= 1.733,69
f) Base imponibile di K2		$(K2 - \text{REND})$	=	$(9.000 - 2.000)$	= 7.000,00
g) Imposta su K2 (f x c)		$(\text{Base imponibile di K2} \times \text{aliquota media})$	=	$(7.000 \times 23,33\%)$	= 1.621,67
h) Totale Imposta su K1 + K2 (e + g)					3.355,36
Determinazione dell'imposta su K3					
i) Base imponibile di K3		$(K3 - \text{REND})$	=	$(3.000 - 500)$	= 2.500,00
j) Aliquota 15%			=	15%	= 15,00%
k) Totale imposta su K3 (i x j)		$(\text{Base imponibile di B3} \times \text{Aliquota})$	=	$2.500 \times 15\%$	= 375,00

Liquidazione prestazione pensionistica	
Prestazione lorda	21.000,00
Imposta totale (h+k)	-3.730,36
Prestazione netta	17.269,64